

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2698

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ROBERTO BARBIERI, D'ALEMA, FASSINO, VIOLANTE, NICOLA ROSSI, BENVENUTO, MICHELE VENTURA, ABBONDANZIERI, ADDUCE, AMICI, BATTAGLIA, BELLINI, BIELLI, BONITO, BOVA, BURLANDO, CALZOLAIO, CARBONI, CAZZARO, CENNAMO, CHIAROMONTE, CHITI, COLUCCINI, CRISCI, ALBERTA DE SIMONE, DIANA, FILIPPESCHI, GAMBINI, GIACCO, GRANDI, GRILLINI, LABATE, LUCIDI, LUMIA, MANCINI, MANZINI, MARRAN, MARIOTTI, MAURANDI, MINNITI, MONTECCHI, MUSSI, NIGRA, OLIVERIO, PANATTONI, PIGLIONICA, PINOTTI, PISA, PREDÀ, QUARTIANI, RAFFALDINI, RAVA, ROSSIELLO, ROTUNDO, RUZZANTE, SE-
DIOLI, SINISCALCHI, SODA, TIDEI, ZANOTTI**

Agevolazioni fiscali per le imprese e incentivi per il Mezzogiorno

Presentata il 2 maggio 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — In conformità con la riforma avviata nel 1997 di riduzione della pressione fiscale sulle imprese e nel rispetto degli impegni europei, con la presente proposta di legge proponiamo il ripristino ed il rafforzamento delle misure caratterizzate dall'attenzione verso lo sviluppo. Gli interventi proposti si basano sul ripristino del funzionamento della tassazione del reddito d'impresa (DIT) ed il suo potenziamento in modo da consentire la sua applicazione a tutto il patrimonio dell'impresa. I dati più recenti sugli effetti della DIT per le imprese e di comparazione internazionale sul carico fiscale di-

mostrano che, grazie alla ridotta tassazione marginale sugli investimenti, in relazione agli aumenti di capitale, il nostro Paese ha raggiunto una posizione molto competitiva.

La DIT, infatti, grazie alla sua flessibilità, consente all'imprenditore di diminuire il suo prelievo fiscale in maniera autonoma, fino ad arrivare ad un'aliquota del 19 per cento. Già oggi il prelievo medio sulle imprese è, grazie alla DIT ed ai suoi effetti potenziati, intorno al 30-32 per cento, con numerose imprese vicine al 19 per cento. La scelta del Governo di eliminare questo strumento rischia quindi di

provocare seri danni alle imprese che potrebbero vedere aumentare il loro prelievo in maniera consistente, anche di quasi 15 punti percentuali, senza nessuna ragione se non quella di « cambiare per cambiare ».

Il Governo, inoltre, consapevole della inferiorità della cosiddetta « legge Tremonti-bis » (legge n. 383 del 2001) in confronto agli strumenti già esistenti, è stato costretto a cambiare le regole della DIT e delle altre incentivazioni per evitare il totale fallimento delle novità introdotte. Il Governo, infatti, oltre a bloccare la DIT, è stato anche costretto a bloccare l'incentivo sugli investimenti a fronte di aumenti di capitale (cosiddetta « legge Visco », legge n. 133 del 1999) ed anche a prevedere la non cumulabilità del nuovo incentivo con il credito d'imposta per le aree depresse, che rischia di compromettere il positivo avvio della ripresa in particolare nel sud. I primi dati dimostrano che il credito d'imposta sta funzionando in maniera veramente efficace (oltre 95.000 utilizzi) e che il Governo, eliminando il vantaggio relativo per gli investimenti in quelle aree, sta volontariamente e coscientemente distruggendo quello che di buono si era riusciti a realizzare con le nuove iniziative.

Sempre con questa logica assurda e punitiva, il Governo cambia le regole anche per le imprese che non hanno nessun interesse alle nuove leggi: l'abrogazione del credito d'imposta « virtuale », che consente di trasferire anche ai soci il beneficio concesso alle società (che la legge Tremonti-bis non prevede), ha l'unico scopo di rendere meno conveniente lo strumento della DIT e della legge Visco, danneggiando gravemente le imprese che avevano correttamente programmato investimenti e finanziamenti contando su di un patto con lo Stato. La gravità del cambiamento delle regole « in corsa » e la malafede del Governo sono palesi perché è scritto nella stessa norma che l'abrogazione della stessa è « in deroga allo Statuto del contribuente », strumento di civiltà fortemente voluto dal centro-sinistra, che il Ministro Tremonti nel suo primo atto di governo ha voluto disattendere. Nella re-

lazione alla delega per la riforma fiscale (atto Senato n. 1396) si legge che le norme fiscali non devono essere mai retroattive neanche di fatto e anche con riferimento ai periodi d'imposta in corso (Tremonti prima fa e poi critica se stesso).

I nostri interventi sono quindi indirizzati a consentire alle imprese di scegliere: per questo proponiamo la DIT, potenziata fino al 50 per cento; il ripristino della legge Visco di incentivazione degli investimenti; la cumulabilità della legge Tremonti-bis con il credito d'imposta per le aree depresse e il mantenimento del credito d'imposta « virtuale ».

Particolare attenzione è dedicata alle imprese che operano nelle aree vantaggiose del Paese (Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna): per queste, infatti, la proposta di legge prevede di aumentare di almeno due punti percentuali il coefficiente di rendimento ordinario su cui si basa l'applicazione della DIT. Infatti, per la determinazione della quota agevolabile ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 19 per cento, occorre moltiplicare il « nuovo capitale » per un rendimento fissato per legge, tenendo conto dei tassi di mercato più un « premio » per il rischio d'impresa. Considerate le differenti condizioni strutturali per l'esercizio d'impresa nelle citate aree, per tenere conto della maggiore situazione di rischio per lo svolgimento dell'attività, si propone di incrementare questo tasso (fissato in via generale per tutte le imprese) di almeno due punti percentuali. Questo aumento del tasso, che determina una maggiore riduzione delle imposte sul reddito, essendo basato sulla dimostrazione della differente condizione strutturale nell'esercizio d'impresa nelle aree svantaggiate e, quindi, sulla sua maggiore rischiosità, dovrebbe consentire, se adeguatamente supportato con indagini e dati specifici (ad esempio con indicatori economici oggettivi come il maggiore costo del denaro, le carenze infrastrutturali, l'incidenza dei fallimenti e così via) la non censura da parte della Commissione europea quale aiuto di Stato.

La nostra attenzione è poi dedicata alle piccole e medie imprese che costituiscono il tessuto della economia del nostro Paese. Per loro proponiamo di continuare nella riduzione del prelievo attraverso interventi sull'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), in linea con l'intervento già previsto dalla legge finanziaria per il 2001, legge n. 388 del 2000. Attraverso la riduzione della base imponibile dell'IRAP di 5.165 euro, altri 900.000 soggetti godranno della riduzione che già aveva interessato più di 3 milioni di loro e consentito a circa 800.000 contribuenti di non dovere più l'imposta. Con questo strumento di semplice ed immediata applicazione si vuole garantire una riduzione del prelievo specifica per le piccole e medie imprese così come previsto nel programma de L'Ulivo.

L'adeguamento della politica fiscale alle innovazioni ed alle nuove sfide richiede poi efficaci scelte ed interventi mirati. In particolare, proponiamo di ampliare il credito d'imposta per le spese di ricerca,

di sviluppo e di innovazione, consentendone un più ampio utilizzo. Lo strumento, già introdotto con la citata legge n. 388 del 2000, deve essere infatti potenziato e semplificato per consentire alle imprese di aumentare gli investimenti in questo settore. La nostra scelta è in aperta controtendenza con le scelte del Governo, anche in questo caso inspiegabili perché dirette a danneggiare le imprese senza nessuna logica, poiché vuole rendere inutilizzabile lo strumento limitandolo ad alcune aree del Paese (obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1990 del Consiglio, del 21 giugno 1999). In questo modo infatti il credito, non applicandosi più a tutte le imprese, diventerebbe soggetto ad autorizzazione comunitaria (con che tempi?) ed ai limiti di intensità di aiuto, che riducono in maniera consistente il beneficio. Anche in questo caso il Governo vuole distruggere quello che funziona e mistifica il messaggio sostenendo di avere introdotto un nuovo strumento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Incentivi per le imprese).

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: « e del 40 per cento per i periodi d'imposta successivi » sono sostituite dalle seguenti: « , del 40 per cento per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 30 settembre 2000 e del 50 per cento per i periodi d'imposta successivi »;

b) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , prevedendo un minimo del 2 per cento per le imprese operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna ».

2. L'articolo 5 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato.

ART. 2.

(Riduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive per le piccole e medie imprese).

1. Il comma 4-bis dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è sostituito dal seguente:

« 4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), sono ammessi in deduzione dalla base imponibile, fino a concorrenza, i seguenti importi:

a) 5.165 euro se la base imponibile non supera 516.457 euro;

b) 3.873 euro se la base imponibile supera 516.457 euro ma non 516.509 euro;

c) 2.582 euro se la base imponibile supera 516.509 euro ma non 516.560 euro;

d) 1.291 euro se la base imponibile supera 516.560 euro ma non 516.612 euro ».

2. Le disposizioni di cui al comma 4-*bis* dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2001.

ART. 3.

(Credito d'imposta per ricerca e sviluppo).

1. L'articolo 48 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è abrogato.

2. All'articolo 108 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: « , nei limiti dello stanziamento di bilancio, » sono soppresse;

b) al comma 7, il secondo periodo è soppresso.

ART. 4.

(Imposta sulle successioni e donazioni).

1. Gli articoli 13, 14, 15, 16 e 17 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

€ 0,26



14PDL0034040